



COMUNE DI BASCIANO

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 08/01/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE CONSORSUALI DI ALTRI ENTI

L'anno duemilaventi, addì otto, del mese di Gennaio alle ore 18:23, nella Sede del Comune, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	FRATTAROLI ALESSANDRO	SI
VICESINDACO	DI FILIPPO ERCOLE	--
ASSESSORE	VALENTE RICCARDO	SI

Presenti n° 2 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. BERARDINELLI ANDREA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Dott. FRATTAROLI ALESSANDRO, nella sua qualità di Presidente, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 116 del 28 dicembre 2002, esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche, con cui è stato approvato il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dal quale si evince anche la procedura di selezione del personale;

Ritenuto necessario integrare il contenuto del regolamento appena citato, inserendo la facoltà per l'Ente di avvalersi, per la copertura di posti già vacanti in organico, di graduatorie vigenti presso altri Comuni, al fine di corrispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse, così come prescrive l'articolo 91 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267 e in relazione al disposto dell'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, anche allo scopo di favorire la celerità dei procedimenti e l'economicità dei mezzi e delle risorse amministrative e finanziarie necessarie, e garantire l'esito in tempi brevi prescindendo da lunghe e onerose procedure concorsuali;

Ritenuto comunque necessario stabilire un esplicito divieto all'utilizzo della predetta procedura ai posti che siano stati istituiti o trasformati successivamente alla pubblicazione del bando di concorso e qualora non ci sia una corrispondenza con la categoria di inquadramento;

Richiamato l'art. 9, L. n. 3/2003, il quale dispone: "a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]".

Visto l'art. 3, c. 61, L. n. 350/2003 il quale prevede che, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse.

Dato atto che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 8 settembre 2004, il "previo accordo" previsto dall'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale.

Visto inoltre il parere formulato, su analogo quesito, dal Ministero dell'Interno in data 3 aprile 2009, il quale aggiunge, per completezza di informazione, che ai fini dell'utilizzazione della graduatoria di altro Ente devono essere rispettati i limiti e i vincoli imposti dall'art. 91, D.L.gs. 267/2000, secondo i quali la graduatoria medesima deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del relativo concorso.

Visti anche:

- la Circolare del DFP n. 6351/2004 che ritiene sia possibile "utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazione mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione";

- l'art.14, comma 4 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Spending review), convertito nella legge 07.08.2012, n. 135, che, pur non trovando applicazione direttamente per gli EE.LL., sottolinea il favore del legislatore rispetto all'utilizzo di graduatorie concorsuali già formate da altri Enti, al fine di conseguire economie gestionali e di consentire ai vincitori di concorso una più rapida immissione in servizio stabilendo che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare

assunzioni con le modalità previste dall'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;

Richiamato l'art. 36, c. 2, D.L.gs. n. 165/2001, così come modificato dal D.L. 101/2013, il quale dispone che: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato".

Preso atto altresì che nella Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in particolare l'art. 2, si sottolinea che le Pubbliche Amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purchè riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere.

Precisato che eventuali graduatorie vigenti presso gli enti per assunzioni a tempo determinato non possono essere utilizzate, come chiarito dal Ministero dell'Interno in un parere del 2014 rilasciato a seguito della richiesta di un Comune riferita all'utilizzo di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato. La posizione assunta dalla Funzione Pubblica è che, pur mancando una disposizione di natura transitoria nel D.L. n. 101/2013, "per ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei".

Richiamato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (ex multis TAR Veneto Sent. n. 574/2011) in materia di possibile utilizzo delle graduatorie di altri enti anche successivamente alla relativa approvazione, indirizzo confermato anche dalla giurisprudenza contabile (Corte Conti Umbria n. 124/2013/PAR) la quale ha altresì stabilito che, ai fini della corretta applicazione della procedura in argomento:

1) Occorre omogeneità tra posto da ricoprire e quello previsto dalla graduatoria che si intende utilizzare. Tanto è pacificamente ammesso con riferimento al "profilo ed alla categoria professionale del posto che si intende coprire", che devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare. La medesima omogeneità, però, deve sussistere, secondo il Collegio, anche per ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso), come il regime giuridico dei posti stessi, e che perciò hanno riflessi anche sulla partecipazione dei candidati e, quindi, sul numero dei concorrenti.

2) L'accordo tra gli enti può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni tanto restrittive da ancorare il "previo accordo", di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, a una data anteriore all'approvazione della graduatoria o, addirittura, all'indizione della procedura concorsuale.

Preso atto, altresì, che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione, nonché per lo scorrimento, delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di Stato n. 4329/2012; e Consiglio di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 6560). La modalità di reclutamento tramite scorrimento delle graduatorie "rappresenta la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico" (TAR Lazio, sentenza n. 3444/2012);

La suddetta procedura è considerata legittima anche dalle recenti pronunce della Corte dei Conti (vedasi per tutte la delibera della Corte dei Conti, Sezione controllo Veneto, n. 189/2018) che prevedono la possibilità di scorrimento delle graduatorie preesistenti di altre amministrazioni a condizione che il posto fosse stato già presente e vacante nella dotazione organica dell'Ente, ciò al fine di escludere modifiche di organico finalizzate a favorire candidati già noti;

L'accordo può essere stipulato anche dopo la formazione della graduatoria a condizione che i posti da coprire tramite lo scorrimento della graduatoria non siano di nuova istituzione o trasformazione (sul punto, Consiglio di Stato, sentenze 4329/2012 e 4361/2014; Corte dei Conti Umbria delibera n. 28/2018 e 124/2013);

Valutato che

- la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, una graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa, soprattutto in considerazione dell'urgenza, come sopra motivata, di coprire il posto in questione;
- l'attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, pareri circolari, consentono ai Comuni interessati di realizzare, per un verso economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, e per un altro verso di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso;
- tale possibilità deve essere disciplinata dall'Ente così come dalla normativa regolamentare sopra richiamata nel rispetto dei fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'articolo 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'articolo 35 del D.L.gs. n. 65/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...);";

Ritenuto pertanto necessario predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Amministrazione comunale, al fine di evitare azioni distorsive e illegittime, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente;

Ritenuto pertanto di dover integrare il suddetto regolamento degli Uffici e Servizi con il presente regolamento per l'utilizzo delle graduatorie vigenti presso altri Comuni;

Richiamato, in merito a quanto previsto dall'art. 91 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (*"per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci.....omissis.....per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo"*), quanto sostiene la Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 189/2018PAR, per cui *"pertanto, a regime, il nuovo sistema nella proiezione che ne fa il legislatore, dovrebbe essere caratterizzato dall'abbandono del concetto stesso di dotazione organica, di tal che la distinzione, sopra richiamata, tra i posti in organico resi disponibili in base a vacanze pregresse rispetto alle procedure concorsuali e posti di nuova istituzione, dovrebbe venir meno"*;

Considerato che questo Ente non dispone di graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato;

Tenuto conto che i principi mutuati dalla giurisprudenza contabile in materia prevedono:

- la previa indizione della mobilità, resa facoltativa per il periodo 2019-2021 dall'art. 3 comma 8 della Legge n. 56/2019;
- l'accordo tra amministrazioni interessate, anche successivo all'approvazione della graduatoria atteso che l'utilizzo delle graduatorie è motivato dalla *"necessità di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizioni di*

nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attuare i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali”;

- l'omogeneità tra il posto richiesto e quello della graduatoria con riguardo al profilo, categoria professionale e regime giuridico;

Visti il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che il presente provvedimento non comporta di per sé oneri diretti o indiretti a carico del bilancio;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

Delibera

1) Di approvare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e quale motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

2) Di approvare il seguente regolamento, denominato “Regolamento per l'utilizzo delle graduatorie vigenti presso altri Comuni”, Allegato “A” che consenta all'Ente la facoltà di avvalersi, per la copertura di posti già vacanti in organico, sia a tempo indeterminato che determinato, di graduatorie vigenti presso altri Comuni”, al fine di corrispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse e delle procedure;

3) Di stabilire un esplicito divieto all'utilizzo della predetta procedura ai posti che siano stati istituiti o trasformati successivamente alla pubblicazione del bando di concorso e qualora non ci sia una corrispondenza con la categoria di inquadramento.

4) Di dare mandato al Responsabile del servizio competente per l'attuazione del presente provvedimento.

5) Di dichiarare , stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione con voti favorevoli unanimi legalmente espressi, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

PARERE DELLA PROPOSTA N. 1 DI GIUNTA COMUNALE DEL 08/01/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE CONSORSUALI DI ALTRI ENTI

REGOLARITA' TECNICA (art.49 del T.U., comma 1^. Approvato con D.Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla regolarità Tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Basciano, li 08/01/2020.

IL RESPONSABILE : Dott. VIVIANI MARCO

REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**

Basciano, li 08/01/2020

IL RESPONSABILE : Dott. VIVIANI MARCO

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Dott. FRATTAROLI ALESSANDRO

Il Segretario Comunale
Dott. BERARDINELLI ANDREA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione

È stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale il giorno _____
per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1[^], del T.U. n. 267/2000)

Verrà comunicata, in elenco, ai Capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 267/2000).

Basciano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BERARDINELLI ANDREA

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il giorno 08/01/2020,
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

Basciano, li 08/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BERARDINELLI ANDREA
